

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SILIQUINI, BIASCO, CIRAMI, MINARDO,
NAVA, BRIENZA, COSTA, BOSI, NAPOLI Bruno e TAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Riforma professionale forense

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7
Titolo I - Disposizioni generali	»	7
Titolo II - Gli ordini forensi	»	20
Titolo III - L'albo degli avvocati	»	28
Titolo IV - La funzione disciplinare	»	36
Titolo V - L'assemblea distrettuale. La conferenza distrettuale dei presidenti. L'Unione delle curie	»	46
Titolo VI - Il Consiglio nazionale forense	»	48
Titolo VII - Regolamento per l'attuazione e norme transitorie. Entrata in vigore	»	52

ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo che sia fortemente da tutti avvertita l'esistenza di numerose e gravi problematiche nel pianeta «Giustizia». Ne consegue la necessità di andare alla ricerca di soluzioni idonee e condivise dal maggior numero possibile delle forze parlamentari, nell'interesse di tutto il Paese.

Tra i problemi che richiedono una nuova e più attuale impostazione, al fine di realizzare un miglior servizio per il cittadino utente, vi è, sicuramente, quello della revisione della normativa che regola la professione forense.

Per affrontare correttamente questa tematica bisogna avere presente l'alto servizio che l'avvocato è chiamato a svolgere.

Il ruolo dell'avvocato è, principalmente, quello di rappresentare ed «esaltare», tutelando, i «diritti» dei cittadini, nel senso più lato del termine, e ciò sia mediante la rappresentanza giudiziale, sia mediante la consulenza, che consente al singolo di apprendere l'esistenza di facoltà giuridiche che, il più delle volte, disconosce.

Si può, pertanto, affermare che l'avvocato è il legittimo - ed unico - intermediario tra le esigenze del cittadino e la legge.

Con l'espletamento di tale ufficio l'avvocato concorre, con i giudici e gli altri organi di giustizia, all'attuazione dei diritti garantiti dall'articolo 24 della Carta costituzionale.

Contestualmente al ruolo di «rappresentanza» del cittadino, l'avvocato svolge anche la funzione di «interprete» della norma: quale profondo conoscitore delle problematiche emergenti dal tessuto sociale egli si presenta come strumento di «controllo», nella fase di interpretazione ed applicazione della legge da parte del magistrato.

Di questa funzione, potremmo dire «propulsiva», che svolge l'avvocato nei confronti dell'applicazione della norma, attraverso i casi sempre nuovi e sempre diversi nella nostra giustamente mutevole società, frui-

scono sia il cittadino-utente sia la magistratura, la quale, dalla tesi difensiva proposta dall'avvocato, viene sollecitata alla novità interpretativa della legge nel momento della decisione che, come è noto, viene espressa «nel nome del popolo italiano». Del resto è circostanza nota che i periodi storici in cui si sono meno tutelati i diritti principali del cittadino hanno coinciso con un depotenziamento e svilimento della funzione del difensore.

L'avvocato è, in virtù della propria funzione, sicuramente l'elemento più pronto a cogliere le modificazioni sociali, al fine di rappresentarle al magistrato per sollecitarne l'attenzione.

Proprio per tale ragione l'obiettivo che ci si pone è di stabilire delle regole per rendere rigoroso l'accesso alla professione e per garantirne l'esercizio che deve essere ispirato a criteri di massima competenza e lealtà: solo in tal caso l'avvocato potrà esercitare la professione forense con piena «autorevolezza» oltre che in piena libertà ed autonomia.

La soddisfazione di questi principi essenziali contribuirà certamente all'arricchimento della cultura giudiziaria e democratica del nostro Paese.

Questo è il fine che si propone la presente riforma caratterizzata dai seguenti punti qualificanti.

La unificazione delle due professioni di avvocato e di procuratore nell'unica professione di avvocato

L'unificazione delle due professioni non elimina la distinzione delle due attività, prevista in particolare per il processo civile.

Fermo il principio che l'abilitazione alla professione consente l'espletamento delle due attività, e che quindi la professione può essere esercitata dall'iscritto dovunque, senza alcun vincolo derivante dall'appartenen-

za ad un ordine circondariale che ha sede in un certo distretto, sembra necessario tuttavia porre il problema se l'avvocato iscritto nell'albo di un ordine appartenente ad un certo distretto di corte d'appello possa esercitare la funzione di procuratore «prevista dall'ordinamento processuale civile» presso tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, oppure soltanto presso gli uffici giudiziari della corte d'appello nel cui distretto ha sede l'ordine di appartenenza. A ben vedere è un problema addirittura opposto alla situazione esistente nell'ordinamento attuale, che si basa sulla distinzione delle professioni ed impedisce al procuratore di svolgere la sua attività professionale di «difensore» (alla quale anche è abilitato) fuori del distretto della corte d'appello nel cui ambito ha sede l'ordine di appartenenza: il problema infatti che sorge dalla unificazione delle due professioni è quello dell'opportunità o meno di riservare l'attività di procuratore nell'ambito di ciascuna corte d'appello agli avvocati iscritti ad uno degli ordini del distretto.

Orbene, si ritiene che tale opportunità esista per i seguenti motivi:

la funzione di procuratore può essere espletata con maggiore partecipazione, e quindi con maggiore vantaggio per la parte, se ad esercitarla è un avvocato iscritto in un ordine del distretto;

la vigilanza dei consigli dell'ordine sul corretto espletamento della rappresentanza processuale, propria dell'attività di procuratore, appare più agevole se il professionista è iscritto in un ordine del distretto;

si mantiene agli iscritti negli ordini del distretto, in particolare ai più giovani, una più sicura fonte di attività professionale, evitando possibilità di sconvenienti comportamenti concorrenziali.

La regolamentazione dell'associazione tra avvocati

L'associazione tra avvocati è una realtà che la legge professionale deve disciplinare nelle linee fondamentali, senza limitarsi ad

un generico richiamo ad una regolamentazione a parte. Infatti l'associazione evidenzia problemi deontologici che non possono essere ignorati dalla legge professionale. Il rimandare ad una disciplina a parte determina il pericolo che la normativa sull'associazione venga elaborata più sul piano civilistico, e addirittura commerciale, dell'associazionismo e della società, piuttosto che su quello dell'attività professionale: questo è invece l'ambito nel quale deve trovare i criteri normativi affinché questi possano essere armonicamente inseriti nel più vasto quadro della disciplina professionale.

La regolamentazione della firma del «sostituto»

La possibilità di nominare sostituti risponde all'esigenza di una più diligente assistenza da parte dell'avvocato. Appare dunque conveniente prevedere e disciplinare nella legge professionale la nomina di sostituti, distinguendo tra sostituti per singoli procedimenti, sostituti nell'ambito dello stesso ordine, sostituti appartenenti ad ordini diversi; dettandosi infine il criterio per il compenso e stabilendosi in ogni caso la responsabilità verso il cliente di chi ha proceduto alla nomina.

Per analoghe ragioni appare conveniente disciplinare la domiciliazione.

L'accesso alla professione, nell'articolazione delle due fasi di «pratica forense» ed «esame di abilitazione»

La disciplina degli esami di procuratore legale risultante dalle riforme di cui alle leggi 24 luglio 1985, n. 406, e 27 giugno 1988, n. 242, inserite nel corpo dell'ordinamento professionale forense, di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, si reggeva (fra l'altro) su questi punti tra loro collegati:

a) possibilità di sostenere l'esame di procuratore legale presso la commissione sedente nel distretto della corte d'appello

dove il candidato aveva compiuto il tirocinio;

b) divieto per chi avesse superato l'esame di iscriversi presso un ordine appartenente ad un distretto diverso da quello dove l'esame era stato sostenuto;

c) divieto del trasferimento all'albo di un altro ordine per un biennio.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 4 marzo 1991, n. 67, e della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 7 maggio 1993, sono venuti meno i divieti di cui alle lettere b) e c). Onde la regola di sostenere l'esame nel distretto dove si è compiuto il periodo di pratica diventa priva di concreta rilevanza, considerato che l'esodo per il compimento della pratica presso distretti dove si ritiene abbiano sede commissioni meno severe non è più scoraggiato dall'obbligo della successiva iscrizione per almeno un biennio presso un ordine del distretto prescelto per l'esame.

Orbene, a maggior ragione con l'unificazione delle due professioni di avvocato e di procuratore, è necessario che le norme regolatrici dell'esame per l'abilitazione alla professione siano tali da consentire, unitamente alla più rigorosa disciplina della pratica forense, una selezione il più possibile basata su criteri uniformi delle varie commissioni. Certamente non è possibile dettare regole in base alle quali si possa raggiungere l'uniformità di giudizio. Ma è possibile comunque dettare una disciplina che non alimenti le condizioni sul presupposto delle quali si possano formare sperequazioni e, soprattutto, sfruttare con artificiosi trasferimenti nell'ultimo periodo della pratica vere o supposte situazioni di maggiore facilità per superare l'esame.

Si è ritenuto che una disciplina siffatta debba essere basata sulla eliminazione del collegamento necessario tra commissione d'esame sedente nel distretto e candidati del distretto medesimo, e sull'abbinamento invece per sorteggio (da effettuarsi due mesi prima della data di esame) tra commissioni d'esame costituite presso le corti d'appello e candidati dei distretti: i candidati di un distretto, quindi, si recheranno per sostenere

l'esame presso la commissione, costituita in un altro distretto, che per sorteggio sia stata abbinata. V'è da ritenere che sarebbe così scoraggiato il trasferimento artificioso dei praticanti nell'ultimo periodo di pratica presso sedi dove si spera più facile il superamento dell'esame, impedendosi così ad un tempo la scelta individuale della sede di esame, scelta divenuta oggi di fatto possibile e sistematica, ed inoltre il possibile (o sospettabile) formarsi nelle commissioni di criteri di valutazione «locali», in funzione cioè dei candidati del medesimo distretto.

Si ritiene questa prospettata un'innovazione per così dire «minima», al fine di arginare il tumultuoso moltiplicarsi di nuovi procuratori, che nel volgere di qualche anno potrebbero costituire veramente un problema di inserimento utile nella società e quindi di sopportabilità da parte della stessa, con tutti i rischi di violazioni sempre più frequenti e gravi sul piano deontologico, tali da rendere risibile il requisito della condotta specchiatissima ed illibata che si richiede (e si deve richiedere) per l'iscrizione nell'albo. Certo la soluzione radicale, per un armonico equilibrio fra popolazione residente nel circondario, o in altro ambito locale, e avvocati operanti in quello stesso territorio, sarebbe la restaurazione del numero chiuso. Soluzione che sarebbe certamente avversata, e forse di difficile adattamento in una disciplina professionale che preveda l'abolizione della distinzione fra le professioni di procuratore e quella di avvocato.

Il procedimento «disciplinare»

Pare opportuno mantenere ai consigli degli ordini la competenza a decidere, in sede amministrativa, sulle questioni di carattere disciplinare, e quindi ad irrogare le relative sanzioni, sulle quali sarà possibile il giudizio - su ricorso dell'interessato o del procuratore della Repubblica - del Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale.

La proposta di istituire una commissione di disciplina in sede distrettuale o regionale non appare condivisibile in quanto i consi-

gli degli ordini, che sarebbero in tal modo sostanzialmente privati del potere disciplinare, verrebbero gravemente esautorati proprio nel momento più importante dell'esercizio del loro compito fondamentale di vigilare sulla scrupolosa osservanza delle regole deontologiche e di garantirne l'applicazione, esautorati cioè proprio nel momento della decisione.

Privare i consigli degli ordini di questa prerogativa, tanto più quando, come ora avviene, si infittiscono sempre più le iscrizioni all'albo professionale, significa eliminare la tutela prossima e rapida della professione, creare le condizioni per un maggiore lassismo nell'esercizio dell'attività forense, e quindi in definitiva per un temibile degrado della professione stessa.

Il potere disciplinare dei consigli degli ordini deve invece essere non solo riaffermato, ma rinvigorito dettando regole procedurali che consentano, nella garanzia della difesa, il più sollecito e pieno esercizio del potere stesso.

Gli organismi unitari

L'esigenza di coordinare l'esame e lo studio delle questioni giuridiche e forensi, di far assumere giudizi ed elaborare proposte sui problemi di interesse generale dell'avvocatura, è sentita sempre più. Provvedere alla soddisfazione di tale esigenza significa disegnare organismi cui istituzionalmente siano devoluti i compiti «unitari» anzidetti. La previsione di questi organismi istituzionali non solo non esclude la spontanea aggregazione degli avvocati nelle libere associazioni, ma anzi può costituire un ulteriore stimolo di collaborazione fra gli organismi rappresentativi e le associazioni medesime.

Si deve d'altro canto prendere atto che la creazione di un'unica organizzazione unitaria, quale delineata nell'assemblea di Rimini degli ordini e delle associazioni tenutasi dal 1° al 3 giugno 1990, non è finora riuscita nonostante i tentativi della commissione unitaria presso il Consiglio nazionale forense e del comitato esecutivo da essa espres-

so. Questi tentativi possono e devono proseguire, ma nel frattempo devono essere previsti sul medesimo piano istituzionale degli ordini forensi gli organismi nei quali gli ordini stessi possano trovare il loro coordinamento.

Finora il Consiglio nazionale forense, bene meritando da tutta l'avvocatura, sensibile a quest'esigenza unitaria, si è assunto di fatto il compito di supplire ad organismi non ancora esistenti; appare tuttavia necessario che il Consiglio medesimo sia sollevato da tale compito soprattutto nella fase primaria dell'organizzazione, degli studi, della elaborazione delle proposte. Al Consiglio nazionale forense potranno e dovranno invece affluire i risultati di questa attività degli organismi unitari, e divenire oggetto di discussione e parere.

L'esperienza delle «Unioni regionali» e del sistema di elezione dei delegati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza consiglia di prevedere organismi unitari su due livelli, quello distrettuale e quello nazionale.

Sul piano distrettuale si sono così previsti l'assemblea distrettuale e la conferenza dei presidenti. All'assemblea si sono riservati i compiti di elezione dei rappresentanti distrettuali al Consiglio nazionale forense e alla Cassa di previdenza. Alla conferenza distrettuale dei presidenti spettano sostanzialmente, ma sul piano istituzionale, i compiti delle Unioni regionali (che possono tuttavia essere volontariamente costituite) di consultazione, di promozione e di iniziativa e di elaborazione di soluzioni comuni, oltrechè di elezione dei presidenti degli ordini distrettuali a delegati nell'Unione delle curie. A questa (che potrebbe anche avere la denominazione meno «storica» di «Unione degli ordini forensi», per eliminare ogni sospetto di intento conservatore e polemico) spetterebbero sul piano nazionale i medesimi compiti che sul piano distrettuale appartengono alla conferenza dei presidenti, ovviamente con una visione più ampia delle questioni e delle soluzioni e con l'obiettivo fondamentale e primario della tutela degli interessi morali, culturali ed economici degli avvocati.

DISEGNO DI LEGGE
—TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Ruolo dell'avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista che esercita in piena autonomia la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, e concorre con i giudici e gli altri organi di giustizia all'attuazione dei principi fissati dall'articolo 24 della Costituzione.

2. All'avvocato competono in via esclusiva la rappresentanza e la difesa avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, speciale ed amministrativa nonché ogni altra attività di consulenza e di assistenza giuridica in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.

(Gli ordini forensi. Obbligo di iscrizione)

1. Gli avvocati costituiscono l'ordine forense, articolato negli ordini forensi circondariali costituiti presso la sede di ogni tribunale della Repubblica.

2. Ogni ordine forense circondariale è autonomo, ha personalità di diritto pubblico, ed è rappresentato da un consiglio, eletto ai sensi dell'articolo 25.

3. L'iscrizione ad un ordine forense circondariale e la prestazione del giuramento previsto dall'articolo 4 sono condizioni per l'esercizio legittimo della professione, salvo il diritto di conservare la qualifica dopo la cancellazione, che avvenga su domanda dell'interessato, alle condizioni previste dall'articolo 17, commi 3 e 4.

4. Il patrocinio davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consi-

glio di Stato, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale superiore delle acque pubbliche o ad altri organi giurisdizionali superiori, nonchè al Consiglio nazionale forense, può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 16.

5. Gli ordini forensi nell'esercizio delle loro funzioni e gli avvocati nell'esercizio della loro professione sono soggetti soltanto alla legge.

6. Gli avvocati dello Stato non appartengono all'ordine forense e la loro attività è disciplinata da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3.

(Il Consiglio nazionale forense)

1. È costituito il Consiglio nazionale forense con personalità di diritto pubblico e sede in Roma. Il Consiglio nazionale forense cura gli interessi degli ordini forensi e dell'avvocatura, esprime pareri sulle iniziative legislative e regolamentari concernenti la professione forense e l'amministrazione della giustizia, esercita la funzione disciplinare in sede giurisdizionale ed il sindacato sulle funzioni amministrative dei consigli dell'ordine.

Art. 4.

(Doveri dell'avvocato)

1. La professione forense deve essere esercitata in assoluta indipendenza con probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione, con l'obbligo di astenersi dal ricorrere a mezzi pubblicitari o a qualsiasi altro sistema di non corretta acquisizione di clientela.

2. L'avvocato è tenuto al segreto professionale.

3. L'avvocato deve osservare il massimo riserbo in ordine agli affari per i quali sia stato chiamato a svolgere la sua opera.

4. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi 1,

2 e 3 anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

5. Entro trenta giorni dalla iscrizione nell'albo, l'avvocato deve pronunciare davanti al consiglio dell'ordine il seguente giuramento: «Consapevole della dignità della professione forense, giuro di osservare con onore, diligenza, lealtà, probità e discrezione i doveri del mio ufficio di avvocato».

6. Dell'avvenuta iscrizione all'albo e della prestazione del giuramento, il consiglio dell'ordine deve dare comunicazione entro trenta giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario.

Art. 5.

(Iscrizione nell'albo e domicilio professionale)

1. Per l'esercizio della professione l'avvocato deve essere iscritto nell'albo dell'ordine forense del circondario del tribunale nel quale ha il domicilio professionale.

2. Il domicilio professionale è il luogo, risultante dall'albo, ove l'iscritto ha la sede principale della sua attività con la effettiva costituzione dello studio professionale.

Art. 6.

(Ambito di esercizio dell'attività professionale)

1. L'avvocato può esercitare il proprio ministero davanti a tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, salve le condizioni di cui all'articolo 16 per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

2. Il ministero di procuratore legale, previsto dalle leggi di procedura civile ed amministrative, è riservato agli avvocati iscritti negli ordini del distretto della corte d'appello dove vengono trattate le cause civili ed amministrative.

Art. 7.

*(Difesa d'ufficio. Dovere
al gratuito patrocinio)*

1. L'avvocato è tenuto a svolgere in sede penale le difese d'ufficio, che gli vengono affidate dal magistrato, secondo le norme previste nel codice di procedura penale.

2. L'avvocato è tenuto alle prestazioni di gratuito patrocinio secondo le norme previste dalla legge.

3. La rinuncia all'incarico conferito ai sensi dei commi 1 e 2 è ammessa per giusto motivo. Se il magistrato che ha conferito l'incarico non ritiene giustificata la rinuncia, ne dà notizia al consiglio dell'ordine di appartenenza.

4. L'avvocato nominato difensore d'ufficio può farsi sostituire ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 8.

(Nomina di sostituti)

1. L'avvocato può nominare uno o più sostituti, con potere di rappresentanza, per singoli procedimenti, designando all'uopo uno o più avvocati dell'ordine forense del circondario dove sono radicati i procedimenti nei quali deve espletarsi l'attività professionale; la nomina del sostituto deve essere effettuata con atto scritto rivolto all'autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il procedimento.

2. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti, con potere di rappresentanza, designando all'uopo uno o più avvocati dell'ordine forense di appartenenza. La nomina deve essere effettuata con atto scritto, che deve essere depositato in copia autentica presso il consiglio dell'ordine di appartenenza.

3. L'avvocato può altresì nominare stabilmente uno o più sostituti, con potere di rappresentanza, designando all'uopo uno o più avvocati di altri ordini forensi. La nomina deve essere effettuata con atto scritto, che deve essere depositato in copia autenti-

ca sia al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvocato che provvede alla nomina, sia al consiglio dell'ordine di appartenenza del sostituto.

4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2, e 3 devono essere date anche in caso di revoca della designazione.

5. In ogni caso l'avvocato che nell'adempimento dell'attività professionale si faccia sostituire o coadiuvare da altri avvocati resta personalmente responsabile verso i clienti.

6. I sostituti hanno diritto, nei confronti dell'avvocato che li ha nominati, al rimborso delle spese, alla corresponsione delle competenze spettanti nonchè di un onorario proporzionato all'entità e alla rilevanza del lavoro prestato.

7. L'onorario può essere corrisposto anche con regolarità periodica, ma in nessun caso il rapporto tra l'avvocato ed i suoi sostituti costituisce rapporto di impiego.

Art. 9.

(La domiciliazione)

1. L'avvocato che svolga attività professionale in procedimenti pendenti dinanzi ad autorità giudiziaria sedente in circondario diverso da quello dove ha il proprio domicilio professionale, deve eleggere domicilio presso un avvocato di tale circondario.

2. L'avvocato presso il quale è eletto domicilio ai sensi del comma 1 ha diritto al rimborso delle spese nonchè alla corresponsione delle competenze previste dalla tariffa per la domiciliazione, e comunque proporzionate all'entità dell'attività professionale che svolge presso di lui l'avvocato domiciliato, e delle prestazioni varie svolte nell'interesse del domiciliato stesso. Possono essere pattuiti anche rimborsi o compensi forfettari e periodici, senza che il rapporto di domiciliazione possa costituire rapporto di impiego.

Art. 10.

(L'associazione professionale)

1. Gli avvocati possono unirsi in associazione professionale, la cui sede deve coincidere con il domicilio professionale di almeno due degli associati. L'associazione deve essere individuata con il nome di uno o più degli avvocati associati ed effettivamente esercenti e che siano iscritti all'albo dell'ordine dove ha sede l'associazione stessa.

2. Le associazioni devono essere iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo dell'ordine forense nel cui circondario hanno sede.

3. La costituzione dell'associazione deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata recante l'indicazione di tutti gli associati. Entro trenta giorni dalla costituzione deve essere presentata al consiglio dell'ordine forense, nel cui ambito territoriale l'associazione ha sede, la domanda di iscrizione all'elenco speciale di cui al comma 2, unitamente alla copia autentica dell'atto costitutivo. Il consiglio dell'ordine, accertata la regolarità della costituzione e la sussistenza dei presupposti, provvede alla iscrizione nell'elenco speciale e dà comunicazione della costituzione dell'associazione e della iscrizione nell'elenco speciale ai consigli degli ordini di appartenenza degli associati non iscritti all'albo dell'ordine nel cui ambito territoriale ha sede l'associazione.

4. Il recesso degli associati, le nuove adesioni e tutte le altre modificazioni dell'atto costitutivo devono avvenire con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Gli avvocati appartenenti alle associazioni sono di diritto sostituiti con rappresentanza l'uno dell'altro, senza diritto a specifico compenso per l'esercizio della sostituzione.

6. L'incarico professionale s'intende conferito all'avvocato indicato nella procura speciale, nella nomina a difensore, o in altro atto di incarico. In caso di responsabilità professionale risponde per i danni arrecati anche l'associazione con il proprio patrimonio; in caso di esecuzione infruttuosa

sui beni delle associazioni rispondono i singoli associati. In tal caso l'associazione ed i singoli associati hanno diritto di rivalsa verso il responsabile.

7. Nei confronti dei terzi non clienti l'associazione professionale è considerata come società semplice.

Art. 11.

*(Requisiti per l'iscrizione
nell'albo professionale)*

1. I requisiti per l'iscrizione nell'albo degli avvocati sono:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti civili e politici;
- c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita da una università della Repubblica o riconosciuta;
- d) aver compiuto, presso un avvocato iscritto nell'albo da almeno cinque anni, il periodo di tirocinio richiesto dalla presente legge;
- e) aver superato, dopo il compimento del tirocinio, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione da non oltre cinque anni;
- f) avere il domicilio, agli effetti professionali, nel circondario dell'ordine in cui la iscrizione è chiesta;
- g) non aver superato i cinquant'anni di età se iscritto per la prima volta;
- h) non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 12;
- i) essere di condotta specchiatissima ed illibata.

2. L'avvocato deve essere iscritto nell'albo di un solo ordine forense circondariale.

3. L'avvocato che chiede il trasferimento ad altro ordine deve corredare la domanda di iscrizione con il nulla osta dell'ordine di provenienza, che procede alla sua cancellazione appena ricevuta la comunicazione dell'altro ordine di avvenuta iscrizione.

4. Per il trasferimento dell'associazione professionale ad altro ordine si osservano le disposizioni di cui al comma 3.

Art. 12.

(Incompatibilità)

1. L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile:

a) con ogni altra professione ed in genere con qualsiasi altra attività continuativa svolta a scopo di lucro;

b) con l'esercizio del commercio o di affari di natura commerciale, in nome proprio o in nome altrui, e con ogni forma di mediazione;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone esercenti una qualsiasi attività imprenditoriale e con la qualità di amministratore unico o di membro di consiglio di amministrazione di società, di enti pubblici economici o di consorzi tra imprese commerciali;

d) con la qualità di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente, istituto e amministrazione pubblica fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 15;

e) con la qualità di dipendente da soggetto privato.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), non si applica ai professori di discipline giuridiche delle università e degli altri istituti superiori, compresi gli istituti medi superiori della Repubblica, purchè non sia diversamente stabilito dalle norme che disciplinano il loro rapporto di impiego.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'albo o della cancellazione dallo stesso, l'incompatibilità è accertata e controllata dal consiglio dell'ordine competente.

Art. 13.

(Incompatibilità temporanea)

1. Coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario e delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari non possono esercitare la professione di avvocato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione delle funzioni medesime.

2. Coloro che abbiano svolto funzioni di prefetto o vice prefetto, questore o vice questore, ufficiale superiore dei corpi aventi anche competenza di polizia giudiziaria, non possono esercitare la professione di avvocato se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione delle funzioni medesime.

Art. 14.

(Sospensione di diritto per assunzione ad ufficio politico)

1. L'esercizio della professione forense è sospeso di diritto per chi sia chiamato a coprire l'ufficio di Presidente della Repubblica, di membro del Parlamento, di presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di membro della Corte costituzionale anche in sede di Alta corte di giustizia, di ministro o sottosegretario di Stato, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di presidente di un Consiglio regionale o di membro di una giunta regionale.

2. Le persone investite degli uffici di cui al comma 1 conservano l'appartenenza all'ordine. Esse sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo.

Art. 15.

(Deroga all'incompatibilità. Avvocati iscritti nell'elenco speciale)

1. Gli avvocati addetti con rapporto di impiego ad uffici legali interni di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici possono esercitare la professione forense limitatamente alle cause ed agli affari relativi all'amministrazione o all'ente cui sono addetti, secondo l'ordinamento dettato dalle leggi speciali in materia.

2. Gli avvocati di cui al comma 1 sono iscritti, a cura dell'ordine del circondario in cui ha sede l'ufficio di cui fanno parte, in un elenco speciale aggiunto all'albo.

3. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2 gli interessati debbono pre-

sentare una dichiarazione dell'ente che certifichi la stabile costituzione dell'ufficio legale e l'appartenenza ad esso del professionista in qualità di dipendente.

4. I concorsi per l'accesso agli uffici legali degli enti pubblici sono riservati agli iscritti agli albi.

5. L'ordinamento degli uffici legali degli enti pubblici deve rispondere ai principi dell'autonomia professionale e della responsabilità personale degli avvocati, nel rispetto di tutti i diritti ed obblighi correlati al loro stato professionale.

6. Le misure disciplinari nei confronti degli avvocati delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici sono adottate esclusivamente dal consiglio dell'ordine di appartenenza.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli avvocati già iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera *b*), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, quali avvocati impiegati presso istituti di credito di diritto pubblico anteriormente alla trasformazione degli istituti stessi in società per azioni ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Art. 16.

(Il ministero di avvocato davanti alle magistrature superiori. L'albo speciale)

1. Per l'esercizio della difesa in giudizio davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, e ad ogni altra giurisdizione superiore, nonché al Consiglio nazionale forense, l'avvocato deve essere iscritto in un albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori tenuto dal Consiglio nazionale forense a norma dell'articolo 68, comma 2, lettera *f*).

2. L'iscrizione nell'albo speciale è autorizzata dal Consiglio nazionale forense su

domanda degli interessati, che siano iscritti da almeno quindici anni nell'albo degli avvocati.

3. L'autorizzazione o l'eventuale revoca deve essere comunicata all'ordine forense cui l'avvocato è iscritto. Il diritto all'iscrizione nell'albo speciale cessa col venir meno per qualunque causa dell'iscrizione nell'albo circondariale.

Art. 17.

(Effettività dell'esercizio professionale)

1. L'avvocato perde il diritto di appartenenza all'ordine forense se non esercita effettivamente e continuativamente la professione forense, salvo impedimento temporaneo per infermità.

2. Gli accertamenti relativi all'esercizio effettivo della professione spettano al consiglio dell'ordine di appartenenza, il quale, sentito l'interessato, dispone l'eventuale cancellazione dall'albo di sua competenza, ed è tenuto a comunicare la sua delibera al Consiglio nazionale forense se l'iscritto appartenga anche all'albo di cui all'articolo 16.

3. Colui che, essendo stato iscritto in un albo per almeno cinque anni, ne sia cancellato su sua domanda, conserva la qualifica di avvocato e viene iscritto in un elenco aggiunto all'albo.

4. Il consiglio dell'ordine, osservate le norme del procedimento disciplinare, può procedere alla cancellazione dall'elenco di cui al comma 3 nel caso in cui risulti che l'interessato eserciti attività incompatibili con la dignità e con la probità della professione o tenga condotta contraria al decoro dell'ordine forense; in tal caso, il medesimo perde il diritto alla qualifica di avvocato.

Art. 18.

(Disciplina professionale)

1. Il potere disciplinare sugli iscritti compete, in via esclusiva, al consiglio dell'ordine di appartenenza, anche nell'ipotesi di ab-

bandono della difesa, al fine della irrogazione delle sanzioni civili ed amministrative previste dalla legge.

2. In caso di abbandono della difesa di un imputato, l'autorità giudiziaria è tenuta ad informare immediatamente, con un rapporto scritto, il consiglio dell'ordine forense cui appartiene l'avvocato. In ogni caso l'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine di appartenenza gli atti ed i fatti compiuti dall'avvocato in contrasto con i suoi doveri professionali o contrari al decoro dell'ordine professionale.

Art. 19.

(Diritti. Onorari. Rimborsi)

1. Gli avvocati hanno diritto ad un congruo anticipo sulle spese da sostenere, al rimborso delle spese sostenute e ad un compenso secondo i criteri ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

2. Sono fatte salve le norme sul patrocinio dei non abbienti.

3. I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in materia giurisdizionale e stragiudiziale, con le relative tabelle, sono stabiliti ogni biennio con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale forense ed approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

4. Con l'autorizzazione scritta dei propri clienti, sulle somme ricevute per conto degli stessi l'avvocato può trattenere gli importi dei compensi dovutigli per le prestazioni già eseguite, nella misura prevista dalle tabelle adottate ed approvate ai sensi del presente articolo.

5. In caso di contrasto sui compensi o sui rimborsi spese, l'avvocato od i suoi clienti possono chiedere al consiglio dell'ordine forense, al quale l'avvocato appartiene, di tentare la conciliazione. Il consiglio delega due consiglieri, i quali dispongono la comparizione personale delle parti. Se la conciliazione avviene, si redige un processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente

del consiglio dell'ordine, o da un consigliere da lui delegato, ha valore di titolo esecutivo. Esso è depositato nella cancelleria del tribunale locale, alla quale spetta il rilascio della copia in forma esecutiva.

6. Quando un giudizio viene definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e al rimborso delle spese di cui siano creditori gli avvocati che hanno partecipato al giudizio stesso durante gli ultimi tre anni.

7. L'accordo con il cliente per l'applicazione di onorari inferiori ai minimi della tariffa non è valido. È valido il patto con il quale si determinano gli onorari nei limiti della tariffa ed oltre i massimi della stessa. L'accordo può risultare anche da fatti concludenti.

Art. 20.

(Liquidazione giudiziale delle spettanze)

1. L'autorità giudiziaria, nei provvedimenti nei quali liquida i compensi giudiziali da porsi a carico della parte soccombente, li determina in base alle tabelle adottate e approvate ai sensi dell'articolo 19 e deve contenerli entro i limiti del massimo e del minimo fissati dalle stesse tabelle, avuto riguardo alla natura e all'importanza delle questioni trattate.

2. Nei casi di particolare importanza, in relazione alla specialità della controversia, il giudice può superare il limite massimo di cui al comma 1. Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali. Se la parcella prodotta in giudizio è corredata dal parere del consiglio dell'ordine forense competente, il giudice deve attenervisi, salvo che una diversa determinazione sia giustificata con specifica motivazione.

3. Le norme stabilite dal codice di procedura civile e da leggi speciali per la liquidazione dei compensi degli esercenti la professione forense si applicano anche ai compensi per affari stragiudiziali. Si intendono per affari stragiudiziali anche tutte le attività svolte e le prestazioni rese in occasione

e connessione con una vertenza giudiziaria per le quali non sono specificatamente previsti compensi dalle tariffe professionali o che, per la loro natura, non possono essere poste a carico del soccombente.

TITOLO II

GLI ORDINI FORENSI

Art. 21.

(Gli organi degli ordini forensi)

1. Gli ordini forensi circondariali, insediati presso ogni tribunale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono costituiti dall'assemblea degli iscritti, dal consiglio dell'ordine e dal collegio dei revisori dei conti.

2. La rappresentanza dell'ordine compete al presidente del consiglio o, in caso di impedimento, al vice presidente o, in assenza di questi, al consigliere più anziano per iscrizione all'albo o di età, nella ipotesi di pari anzianità di iscrizione.

3. Per la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente dagli ordini si osservano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Art. 22.

(L'assemblea degli iscritti)

1. L'assemblea dell'ordine forense circondariale può essere ordinaria o straordinaria. Essa è convocata dal presidente del consiglio dell'ordine o su richiesta di almeno il 20 per cento degli iscritti contenente l'indicazione specifica degli argomenti da porre in discussione. In tal caso il presidente del consiglio dell'ordine convoca l'assemblea per una data non posteriore a quaranta giorni dalla richiesta. Contro le inadempienze del consiglio ciascun richiedente può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 24, la convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso, indicante gli specifici argomenti posti in discussione, che deve essere affisso, almeno venti giorni prima della data dell'assemblea, nell'albo esterno dell'ordine e negli albi degli uffici giudiziari compresi nel circondario. In caso di elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti, l'affissione deve precedere di almeno venti giorni la prima riunione dell'assemblea.

3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti gli iscritti nell'albo e negli elenchi speciali, con la esclusione di coloro a carico dei quali sia in atto una causa di sospensione o di incompatibilità.

4. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente o, in assenza di questi, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa più della metà degli iscritti all'ordine. In seconda convocazione, da indirsi a distanza di non meno di tre giorni dalla prima, l'assemblea è valida con qualunque numero di partecipanti.

Art. 23.

(L'assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria dell'ordine deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro e non oltre il mese di febbraio.

2. Se il presidente del consiglio dell'ordine omette di convocare l'assemblea, ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense.

3. L'assemblea ordinaria ha per oggetto:

a) l'elezione, quando occorra, del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti.

b) l'elezione, quando occorra, dei delegati dell'ordine alle assemblee distrettuali e la determinazione del mandato agli stessi affidato;

c) la discussione e l'approvazione annuale del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

4. Gli atti e i documenti relativi al conto consuntivo ed al bilancio preventivo, nonché la relazione dei revisori dei conti, debbono essere depositati in segreteria, per la consultazione da parte degli iscritti, almeno dieci giorni prima della riunione dell'assemblea.

Art. 24.

(L'assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria è convocata, su iniziativa del presidente del consiglio dell'ordine o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti, per trattare argomenti speciali, attinenti all'esercizio professionale e agli interessi dell'ordine, che si ritenga opportuno sottoporre ad una discussione approfondita tra gli iscritti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria è effettuata mediante avviso, con l'indicazione specifica degli argomenti posti in discussione, che deve essere affisso almeno due giorni prima della data dell'assemblea negli albi delle sedi giudiziarie comprese nel circondario e deve essere divulgato con ogni altro appropriato mezzo di diffusione. L'assemblea così convocata è valida con qualunque numero di partecipanti.

3. Le delibere approvate in assemblea straordinaria sono affisse nell'albo esterno dell'ordine e debbono essere custodite dal consiglio.

Art. 25.

(Elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti)

1. All'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti l'assemblea ordinaria, presieduta dal presidente o dal consigliere più anziano, procede con voto segreto espresso su schede uniformi, la cui raccolta in un'apposita urna deve avvenire in una se-

duta pubblica della durata di non meno di cinque e non più di dieci ore, anche in due giornate consecutive, disposta dal consiglio uscente.

2. All'elezione si procede, ogni tre anni, entro il mese di febbraio, previa convocazione affissa con le modalità previste dall'articolo 22.

3. Ogni elettore può indicare nella scheda un numero di iscritti non superiore a quello delle persone da eleggere. I nominativi segnati sulla scheda oltre il numero massimo concesso all'elettore si intendono non votati. Del pari si intendono non votati i nomi di persone non iscritte all'ordine o non eleggibili ai sensi dell'articolo 26.

4. Al termine delle operazioni di voto, il presidente del seggio proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito l'eletto più anziano di iscrizione e, in caso di pari anzianità di iscrizione, quello più anziano di età.

5. Nel caso in cui si rendano necessarie elezioni suppletive, si procede con le modalità e nel rispetto dei termini di cui al presente articolo.

Art. 26.

(Requisiti di eleggibilità dei componenti del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti)

1. A componenti del consiglio dell'ordine circondariale e del collegio dei revisori dei conti, nonché a delegati delle assemblee distrettuali, sono eleggibili gli avvocati iscritti all'albo dell'ordine nel quale si procede alle elezioni che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'avvertimento, e che non si trovino in stato di sospensione cautelare. Sono parimenti ineleggibili coloro che si trovino in condizione di incompatibilità.

Art. 27.

(Ricorsi contro i risultati elettorali)

1. Contro i risultati delle elezioni circondariali ogni iscritto all'ordine può, entro

dieci giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al Consiglio nazionale forense, per ottenere l'annullamento.

2. Il Consiglio nazionale forense decide sul ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Il Consiglio nazionale forense può anche annullare d'ufficio i risultati delle elezioni per motivi di illegittimità delle operazioni elettorali.

4. Il Consiglio nazionale forense comunica, con lettera raccomandata, la data fissata per la trattazione del ricorso al ricorrente ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, i quali possono presentare memorie entro il decimo giorno precedente quello della seduta.

Art. 28.

(Composizione del consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine è composto: di cinque membri, se il numero degli iscritti non supera i cinquanta; di sette, se gli iscritti sono più di cinquanta ma non più di cento; di nove, se gli iscritti sono più di cento, ma non più di trecento; di undici, se gli iscritti sono più di trecento, ma non più di seicento; di quindici, se gli iscritti sono più di seicento ma non più di millecinquecento; di diciannove, se gli iscritti sono più di millecinquecento.

Art. 29.

(Compiti del consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio tutela l'indipendenza, la dignità e gli interessi degli avvocati iscritti nel proprio albo, partecipa all'attività dei pubblici poteri in quanto riguardante l'esercizio della professione, e in particolare:

a) provvede alla tenuta dell'albo degli iscritti e degli elenchi speciali annessi all'albo;

b) provvede alla tenuta del registro dei praticanti;

c) vigila sul mantenimento del decoro professionale da parte degli iscritti;

d) esercita i poteri di gestione finanziaria dell'ordine previsti dall'articolo 31;

e) esercita sugli iscritti la funzione disciplinare nei modi fissati dalla presente legge;

f) sovrintende al corretto ed efficiente esercizio del tirocinio forense;

g) promuove l'informazione culturale degli iscritti con iniziative di aggiornamento e con la pubblicazione di notiziari mediante rapporti con le associazioni professionali di categoria, ove esistenti;

h) dà pareri motivati sulla liquidazione degli onorari;

i) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti o, ove lo ritenga opportuno, anche d'ufficio, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre e per adottare i provvedimenti del caso;

l) presta assistenza agli iscritti ed ai loro congiunti in ogni forma utile ed opportuna, senza pregiudizio di quanto disposto dalla legislazione speciale al riguardo;

m) designa gli avvocati per la rappresentanza e difesa delle persone e degli enti che ne facciano richiesta;

n) adotta, nel caso di decesso o di perdurante impedimento di un iscritto, i provvedimenti opportuni, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, per la restituzione di atti e documenti;

o) esprime parere obbligatorio su provvedimenti riguardanti l'organizzazione degli uffici giudiziari del circondario;

p) esprime parere obbligatorio sulle nomine dei magistrati onorari.

Art. 30.

(Durata e funzionamento del consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio dura in carica tre anni.
2. I consiglieri che non partecipano alle sedute per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo decadono dalla cari-

ca. In caso di decadenza, decesso, dimissioni, cancellazione, radiazione o di sopraggiunta ineleggibilità di un consigliere, il consiglio proclama eletto in sua vece il candidato che nelle ultime elezioni abbia riportato, tra i non eletti, il maggior numero di voti. Solo se non sia possibile procedere a sostituzione o sia stato già sostituito un terzo dei consiglieri, si procede ad elezioni suppletive ai sensi dell'articolo 25.

3. Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

4. Le riunioni sono indette dal presidente con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare, e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o, in caso di impedimento di questi, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo o, a pari anzianità di iscrizione, dal più anziano di età. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 31.

(Gestione finanziaria dell'ordine)

1. La gestione finanziaria dell'ordine e l'amministrazione dei suoi beni spettano al consiglio, che sottopone annualmente alla assemblea ordinaria degli iscritti il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

2. Per provvedere alle spese di gestione il consiglio:

a) fissa un contributo ordinario annuo e può proporre all'assemblea, in caso di necessità, di deliberare un contributo straordinario;

b) fissa contributi speciali per le iscrizioni nel registro dei praticanti, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per pareri sui compensi.

3. Coloro che non versino il contributo annuale o l'eventuale contributo straordinario possono essere sospesi dall'albo sino alla data dell'integrale pagamento del contributo stesso e degli interessi di mora. Tale

misura può essere adottata solo previa audizione dell'interessato.

Art. 32.

(Il collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, dura in carica per lo stesso triennio di durata del consiglio.

2. Il collegio dei revisori controlla la gestione finanziaria del consiglio, accerta la regolare tenuta della contabilità ed esprime all'assemblea il suo motivato parere sulla regolarità e congruità del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

3. In ordine al funzionamento del collegio si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice civile e delle leggi speciali sui collegi sindacali delle società di capitali.

4. In caso di decesso, dimissioni, cancellazione, radiazione, o sopravvenuta ineleggibilità di un membro del collegio, il consiglio dell'ordine provvede ai sensi dell'articolo 30, comma 2.

Art. 33.

(Scioglimento del consiglio e del collegio dei revisori dei conti)

1. Il consiglio dell'ordine e il collegio dei revisori dei conti possono essere sciolti dal Consiglio nazionale forense quando compiano gravi violazioni di legge, quando non corrispondano all'invito di adempiere ai doveri di ufficio e di osservare le norme di legge, ovvero quando per dimissioni o per altra causa non siano in grado di funzionare. Lo scioglimento deve essere preceduto dall'invito all'adempimento dei doveri di ufficio da parte del Consiglio nazionale forense.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere preso solo dopo aver sentito il presidente ed i membri del consiglio o del collegio ovvero dopo averli invitati inutilmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentarsi personalmente al Consiglio nazionale forense en-

tro un termine non inferiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.

3. In ogni caso di scioglimento, il Consiglio nazionale forense nomina un commissario straordinario con tutti i poteri dell'organismo disciolto, esclusi i poteri disciplinari del consiglio, fatta eccezione per le misure cautelari di cui all'articolo 57.

4. Il commissario straordinario, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla sua nomina, provvede a convocare l'assemblea dell'ordine per l'elezione di un nuovo consiglio o di un nuovo collegio dei revisori dei conti, che rimangono in carica fino alla scadenza del triennio di cui agli articoli 30 e 32.

TITOLO III

L'ALBO DEGLI AVVOCATI

Art. 34.

(Tenuta dell'albo degli avvocati)

1. Il consiglio dell'ordine provvede alla tenuta dell'albo degli iscritti all'ordine circondariale.

2. All'albo sono annessi gli elenchi speciali di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 2, ed all'articolo 15, comma 2, nonché l'elenco delle associazioni professionali forensi e quello degli avvocati non esercenti. Il consiglio provvede inoltre alla tenuta del registro dei praticanti iscritti all'ordine.

3. L'albo, gli elenchi ed il registro debbono essere tenuti costantemente aggiornati e sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni due anni devono essere pubblicati a stampa e inviati per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia, ai dirigenti di tutte le corti d'appello dello Stato, ai dirigenti dei tribunali e delle preture del distretto, al Consiglio nazionale forense, alla Cassa nazionale di previdenza, agli altri ordini forensi del distretto. La pubblicazione a stampa può anche comprendere, su accordo tra i consigli interessati, gli albi di più ordini compresi in un distretto.

Art. 35.

(Iscrizioni)

1. Le iscrizioni nell'albo, negli elenchi annessi e nel registro dei praticanti sono deliberate dal consiglio dell'ordine su domanda dell'interessato, alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti i requisiti richiesti dall'articolo 11 e una dichiarazione scritta in cui l'interessato affermi, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dalla presente legge. In caso di dichiarazione falsa, l'iscritto, indipendentemente dalle eventuali sanzioni penali, deve essere cancellato.

2. Prima di deliberare il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o indegnità, il consiglio deve, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contestare all'interessato le ragioni di incompatibilità o indegnità e convocarlo personalmente davanti al consiglio stesso con preavviso non inferiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito. Se il richiedente non si presenta, il consiglio può ritenere come ammessi i motivi di incompatibilità o indegnità.

Art. 36.

(Trasferimenti)

1. L'avvocato o il praticante che trasferisce il proprio domicilio professionale in altro circondario deve fare domanda di iscrizione al locale consiglio dell'ordine, allegando il nulla osta dell'ordine di provenienza.

2. Il nulla osta non può essere rilasciato a chi è sottoposto a procedimento penale o disciplinare od è sospeso dall'esercizio professionale per motivi disciplinari.

3. L'ordine di provenienza, quando abbia rilasciato il nulla osta per il trasferimento, deve provvedere ad inviare direttamente all'altro ordine il fascicolo personale del richiedente affinché possa essere accertata la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge.

4. L'avvocato e il praticante mantengono nel nuovo albo l'anzianità che avevano nel precedente.

Art. 37.

(Cancellazione e reinscrizione)

1. La cancellazione dall'albo, dagli elenchi annessi o dal registro dei praticanti è deliberata d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato:

- a) nei casi di sopravvenuta incompatibilità;
- b) nei casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- c) nel caso in cui l'iscritto, senza giustificato motivo, non abbia prestato, nei termini fissati dal consiglio dell'ordine, il giuramento di cui all'articolo 4, comma 5;
- d) nel caso di dimissioni.

2. L'avvocato sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero a sospensione dall'esercizio professionale per motivi disciplinari, non può essere cancellato fino all'esito definitivo del procedimento o della sospensione.

3. Prima di deliberare la cancellazione, quando questa non sia stata richiesta dallo stesso iscritto, il consiglio dell'ordine deve convocarlo davanti a sé, al fine di sentirlo personalmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenirgli almeno venti giorni prima della data fissata per la comparizione.

4. L'iscritto, nei confronti del quale sia stata applicata una sanzione disciplinare con provvedimento passato in giudicato, non può chiedere la cancellazione dall'albo fino a che la sanzione non sia stata integralmente scontata.

Art. 38.

(Revisione biennale dell'albo)

1. Il consiglio dell'ordine, fermo il potere di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti dagli articoli 35, 36 e 37, de-

ve eseguire almeno ogni due anni la revisione generale dell'albo, degli elenchi annessi e del registro dei praticanti, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti di legge negli iscritti.

2. Ogni iscritto ha l'obbligo di comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine la cessazione dell'effettivo esercizio professionale ed ogni altra causa di incompatibilità o che comunque impedisca il mantenimento dell'iscrizione.

Art. 39.

(Provvedimenti in materia di albi)

1. I provvedimenti in materia di tenuta dell'albo, degli elenchi annessi e del registro dei praticanti sono presi dal consiglio dell'ordine con deliberazione motivata e devono essere immediatamente comunicati all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1 l'interessato può ricorrere entro trenta giorni, anche per il merito, al Consiglio nazionale forense inviando all'uopo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Copia del ricorso deve essere inviata dall'interessato, entro lo stesso termine, al consiglio dell'ordine. Il Consiglio nazionale forense fissa l'udienza di discussione da tenersi entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso ed assegna al consiglio dell'ordine un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Il ricorrente può partecipare alla discussione.

3. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda entro tre mesi sulle domande di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale forense mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio nazionale forense decide adottando la procedura di cui al comma 2.

Art. 40.

(Registro dei praticanti e tirocinio forense)

1. Nel registro dei praticanti annesso all'albo hanno diritto di essere iscritti tutti

coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e non abbiano superato i trentacinque anni di età.

2. L'iscrizione, richiesta con domanda scritta dall'interessato, è deliberata dal consiglio dell'ordine circondariale in cui l'interessato svolgerà effettivamente il tirocinio, purchè sia anagraficamente residente nello stesso circondario.

3. Per ottenere l'iscrizione il richiedente deve altresì documentare di aver superato, nel corso degli studi universitari, gli esami sulle seguenti materie: diritto costituzionale, istituzioni di diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto processuale civile e diritto processuale penale.

4. Dalla data della deliberazione del consiglio ha inizio il periodo del tirocinio del praticante. È ammessa sospensione solo per servizio militare, richiamo alle armi o gravi motivi di salute, nonchè per le altre cause previste dall'articolo 14.

5. I praticanti sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Art. 41.

(Modalità del tirocinio forense)

1. Il tirocinio consiste nell'effettiva pratica della professione forense nelle sue diverse esplicazioni, sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine. Gli avvocati hanno l'obbligo di accogliere nei propri studi gli aspiranti alla pratica e di favorirne l'espletamento.

2. Il periodo di tirocinio forense ha la durata minima di tre anni. Il praticante è tenuto a frequentare assiduamente lo studio dell'avvocato presso il quale svolge il suo tirocinio e ad assistere, sotto la guida dello stesso, alle udienze civili, penali e amministrative. Il nominativo del praticante verrà inserito nel verbale dell'udienza cui ha partecipato insieme all'avvocato.

3. Sotto la guida dell'avvocato, il praticante deve prendere conoscenza di tutti gli uffici giudiziari, deve svolgere ricerche di

dottrina e di giurisprudenza ed esercitarsi nella compilazione di ogni possibile atto di parte, sia giudiziale che stragiudiziale.

4. Dopo il primo anno di tirocinio, i praticanti sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni, il patrocinio davanti le preture del distretto della corte d'appello di appartenenza. L'esercizio del patrocinio è subordinato alla pronuncia del giuramento di cui all'articolo 8, terzo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 42.

(Certificato di compiuta pratica)

1. Il consiglio dell'ordine, durante lo svolgimento del tirocinio, ne accerta nei modi opportuni il regolare espletamento e alla fine del periodo minimo di tre anni rilascia agli interessati, su loro domanda, un certificato di compiuta pratica costituente titolo per l'ammissione all'esame di abilitazione, che deve essere sostenuto entro tre anni dalla compiuta pratica.

2. La domanda deve essere corredata dall'attestato di avvenuto tirocinio rilasciato dall'avvocato presso il quale è stato svolto il tirocinio stesso, nonchè dall'attestazione della partecipazione ad almeno quindici udienze annue.

3. Se non risulta che il tirocinio sia sufficiente, il consiglio dispone la prosecuzione della pratica per un periodo non superiore a due anni.

4. Avverso il provvedimento di cui al comma 3 è ammesso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide nel merito. In pendenza della decisione del Consiglio nazionale forense, il praticante ha diritto di essere ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

Art. 43.

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è indetto ogni anno dal Consiglio nazionale forense. Esso è unico per tutto il territorio della Repubblica e si svolge presso ciascun distretto di corte d'appello. Un candidato può essere ammesso all'esame per non più di tre volte.

2. Le commissioni distrettuali sono nominate dal Consiglio nazionale forense entro il 30 settembre di ogni anno e sono composte da sette membri effettivi e da sette supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti debbono essere docenti di discipline giuridiche nelle università e designati dal Consiglio universitario nazionale. I membri avvocati devono essere iscritti all'albo da almeno dieci anni. La presidenza e la vice presidenza vengono assunte dai membri avvocati con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

3. Non appena avvenuta la nomina delle commissioni distrettuali, e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno, presso il Consiglio nazionale forense si procede per sorteggio ad abbinare i candidati di ciascun distretto con le commissioni. Il sorteggio si compie in seduta pubblica inserendo in una urna denominata «A» tanti biglietti quanti sono i distretti, tutti eguali, arrotolati, tratti da elastico, della lunghezza di centimetri 5 e la larghezza di centimetri 4, recanti ciascuno l'iscrizione «commissione del distretto di...», con l'indicazione del distretto, e in una urna denominata «B» altrettanti biglietti dalle stesse caratteristiche anzidette, recanti ciascuno l'iscrizione «candidati del distretto di...», con l'indicazione del distretto. L'abbinamento avviene con estrazione di un biglietto dall'urna A e subito dopo di un biglietto dall'urna B. L'estrazione dei biglietti è effettuata dal presidente del Consiglio nazionale forense o da un consigliere dallo stesso delegato.

4. Ciascuna commissione esaminatrice delibera, previo controllo dei titoli, sull'am-

missione all'esame dei praticanti che ne abbiano fatto domanda. Contro la deliberazione che neghi l'ammissione, il candidato può ricorrere nel termine di dieci giorni dalla comunicazione al Consiglio nazionale forense. In pendenza della decisione, egli ha diritto di essere ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

5. Il candidato può essere ammesso a sostenere l'esame soltanto presso la commissione abbinata ai candidati del distretto nella cui circoscrizione è stato iscritto ed ha esercitato la pratica negli ultimi due anni.

6. Colui che abbia superato l'esame di abilitazione può iscriversi soltanto nell'albo di un ordine circondariale compreso nel distretto nella cui circoscrizione è stato iscritto ed ha esercitato la pratica negli ultimi due anni e non può chiedere il trasferimento se non siano trascorsi almeno due anni dall'iscrizione all'albo.

Art. 44.

(Prova d'esame)

1. L'esame di abilitazione consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte si svolgono tra il 10 ed il 20 dicembre di ogni anno, in sessioni della durata di sette ore; esse consistono nello svolgimento di temi scelti dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il presidente del Consiglio nazionale forense ed aventi per oggetto la redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario di parte in relazione a fattispecie che presupponga conoscenze sia di diritto sostanziale che di diritto processuale.

2. La prima prova scritta verte su una questione a scelta fra due in materia di diritto civile o amministrativo; la seconda su una questione a scelta fra due in materia penale. La terza prova consiste nella redazione di un atto giudiziario in materia di diritto civile, penale o amministrativo a scelta del candidato.

3. Gli elaborati delle prove scritte non devono essere identificabili prima della chiusura dei lavori di correzione degli stessi da parte della commissione.

4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte un punteggio medio di almeno sei decimi, con insufficienza in non più di una prova. La prova orale è pubblica e consiste nella discussione di questioni proposte al candidato nelle materie seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto delle comunità europee, ordinamento forense e deontologia.

5. Supera l'esame di abilitazione professionale il candidato che, essendo stato ammesso alle prove orali, consegua una votazione complessiva di almeno sei decimi di media e riporti insufficienza in non più di due materie.

6. Il Ministro di grazia e giustizia, di intesa con il presidente del Consiglio nazionale forense, emana le norme regolamentari per la garanzia della segretezza nelle prove scritte e per lo svolgimento uniforme degli esami in tutti i distretti della Repubblica.

TITOLO IV

LA FUNZIONE DISCIPLINARE

Art. 45.

(Il procedimento disciplinare)

1. Costituiscono oggetto del potere disciplinare le infrazioni alle regole di condotta previste dall'articolo 4.

2. In ogni fase del procedimento disciplinare il consiglio dell'ordine forense ha la facoltà di chiedere, anche tramite il procuratore della Repubblica, le informazioni necessarie all'esercizio del potere disciplinare.

3. L'autorità giudiziaria deve dare immediata comunicazione all'ordine forense, cui l'avvocato o il praticante è iscritto, dei procedimenti penali in corso contro il medesimo.

4. L'autorità giudiziaria è tenuta altresì a dare immediata comunicazione all'ordine

forense competente di ogni provvedimento giudiziale, anche non definitivo, che a norma della presente legge possa dar luogo a procedimento disciplinare.

Art. 46.

(Regole sulla competenza, sull'astensione e sulla ricusazione)

1. La competenza a procedere disciplinarmente spetta al consiglio dell'ordine forense in cui l'incolpato è iscritto, ovvero a quello del luogo nel quale è stato commesso il fatto che possa avere rilevanza disciplinare.

2. La competenza si determina in base al criterio della prevenzione.

3. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine, la competenza a procedere è del consiglio dell'ordine forense avente sede nel capoluogo del distretto.

4. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto, la competenza a procedere è del consiglio dell'ordine distrettuale più vicino.

5. Se l'incolpato è membro del Consiglio nazionale forense, la competenza spetta allo stesso Consiglio.

6. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'astensione e sulla ricusazione stabilite dal codice di procedura penale.

Art. 47.

(Apertura del procedimento)

1. Il consiglio dell'ordine può aprire il procedimento disciplinare d'ufficio, o su domanda dell'interessato, o su segnalazione dell'autorità giudiziaria o di altra autorità.

2. L'apertura del procedimento è preceduta da un'indagine preliminare riservata, per la quale il consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri.

3. Esperita l'indagine preliminare, il consiglio con provvedimento motivato delibera l'archiviazione degli atti, ovvero l'apertura del procedimento disciplinare.

4. Nel caso di apertura del procedimento, il consiglio formula gli addebiti e nomina fra i consiglieri un relatore, che può anche essere uno dei consiglieri che ha proceduto all'indagine preliminare. La delibera di formale apertura del procedimento deve essere comunicata all'incolpato, all'associazione professionale forense di cui eventualmente faccia parte, nonché al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine forense, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione deve contenere la enunciazione specifica degli addebiti per i quali il procedimento è stato iniziato. All'incolpato deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione dell'avviso per proporre eventuale difesa scritta. L'incolpato può in qualunque momento nominare un proprio difensore nella persona di un avvocato esercente la professione.

5. Se il fatto per il quale si sta procedendo è avvenuto in circoscrizione diversa da quella dell'ordine al quale è iscritto l'incolpato, l'apertura del procedimento da parte del consiglio dell'ordine di appartenenza deve essere comunicata anche al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione il fatto è avvenuto. Tale consiglio può far pervenire fino al momento della udienza le proprie osservazioni.

6. Se l'apertura del procedimento è effettuata dal consiglio dell'ordine dove il fatto è avvenuto, diverso dall'ordine di appartenenza dell'incolpato, il consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato stesso è iscritto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, deve comunicare a quello procedente gli eventuali precedenti disciplinari dell'incolpato e gli eventuali procedimenti pendenti nei confronti dello stesso.

Art. 48.

(Fase istruttoria)

1. Il procedimento disciplinare ha inizio con una fase istruttoria che non deve durare più di un anno dalla data di apertura del procedimento stesso.

2. L'istruzione viene effettuata dal relatore eseguendo tutte le indagini che il consiglio ritenga opportune e prendendo atto delle difese scritte prodotte dall'incolpato o dal suo difensore.

3. Al termine dell'istruzione il consiglio delibera con provvedimento motivato il proscioglimento dell'incolpato oppure il suo rinvio al dibattimento. Il provvedimento è comunicato all'incolpato, al consiglio dell'ordine di appartenenza se il procedimento si è svolto davanti a consiglio diverso da quello dell'ordine di appartenenza, al pubblico ministero presso la procura del circondario nella quale ha sede il consiglio che ha proceduto.

4. In caso di proscioglimento il pubblico ministero può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense; si applicano in tal caso le disposizioni di cui agli articoli 58 e seguenti.

5. In caso di proscioglimento, se procedente non è stato il consiglio dell'ordine di appartenenza, questo può, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione di cui al comma 3, deliberare l'apertura del procedimento disciplinare presso di sè. In tal caso il provvedimento di proscioglimento non ha efficacia, e il decorso della prescrizione rimane sospeso.

Art. 49.

(Udienza di discussione)

1. L'udienza di discussione si svolge, non in forma pubblica, davanti al consiglio dell'ordine. La redazione del verbale avviene a cura del consigliere segretario o di altro consigliere nominato dal presidente.

2. L'udienza è fissata dal presidente del consiglio dell'ordine e di essa deve darsi comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero ed al presidente del consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato, qualora non sia questo a procedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

3. L'incolpato può difendersi personalmente o con l'assistenza di un avvocato esercente la professione.

4. Se l'accusato, senza giustificato motivo, non compare in udienza, si procede in sua assenza.

5. Dopo la relazione e l'eventuale assunzione di prove in udienza, hanno la parola l'accusato e il suo difensore.

6. Il dispositivo viene letto dal presidente in udienza e viene depositato nella segreteria del consiglio dell'ordine.

Art. 50.

(Mezzi di prova)

1. Il consiglio dell'ordine in sede disciplinare ha pieni poteri istruttori per la ricerca della verità.

2. Ai testimoni ed ai consulenti tecnici si applicano, in quanto compatibili, le relative norme del codice di procedura penale.

3. Prima di deporre, i testimoni ed i consulenti tecnici sono tenuti a pronunciare la formula: «Consapevole della funzione che sono chiamato ad esercitare, mi impegno a rispondere con assoluta sincerità alle domande che mi verranno poste».

Art. 51.

(Decisione)

1. La decisione deve essere stesa per iscritto e deve contenere:

- a) l'indicazione del consiglio e dei componenti il collegio giudicante;
- b) le generalità dell'incolpato;
- c) gli addebiti;
- d) i motivi in fatto e in diritto;
- e) il dispositivo pronunciato nell'udienza.

2. La motivazione è stesa dal relatore, o da altro consigliere designato dal presidente.

3. La decisione è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal segretario, e deve essere depositata presso la segreteria

dell'ordine forense entro trenta giorni dalla pronuncia in udienza del dispositivo.

4. La decisione è notificata all'incolpato, al pubblico ministero presso il tribunale del circondario ed al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato se diverso da quello giudicante.

Art. 52.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione o dal praticantato;
- d) la radiazione dall'albo, dagli elenchi annessi o dal registro dei praticanti.

Art. 53.

(Avvertimento)

1. L'avvertimento consiste nell'invito all'incolpato, rivolto dal presidente, a non più commettere la mancanza addebitatagli ed alla rigorosa osservanza della deontologia professionale.

2. L'avvertimento si applica in caso di mancanza lieve.

Art. 54.

(Censura)

1. La censura consiste nel biasimo formale, contenuto nello stesso dispositivo, per l'infrazione accertata.

2. La censura si applica nei casi in cui la non gravità del fatto, i precedenti e il comportamento successivo dell'incolpato concorrano nel far ritenere che egli si asterrà dal commettere ulteriori mancanze.

3. Il provvedimento è comunicato all'incolpato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 55.

(Sospensione)

1. La sospensione consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato; essa non può essere di durata inferiore a due mesi o superiore a due anni e si applica nel caso in cui le mancanze commesse siano ritenute gravi.

2. La sanzione della sospensione consiste nella preclusione all'esercizio professionale per tutta la sua durata ed impedisce il trasferimento o l'iscrizione ad altro ordine forense. Di essa va data notizia a tutti gli ordini forensi, al Consiglio nazionale forense, alla Cassa nazionale di previdenza, al presidente della corte d'appello e al procuratore generale.

Art. 56.

(Radiazione)

1. La radiazione consiste nella esclusione dell'avvocato o del praticante dall'ordine forense e nella corrispondente cancellazione dall'albo, dagli elenchi annessi o dal registro dei praticanti.

2. La radiazione si applica nei casi in cui la mancanza o le mancanze commesse siano gravissime.

3. La radiazione impedisce la reinscrizione nell'albo, o l'iscrizione ad altro albo o registro professionale forense.

Art. 57.

(Sospensione cautelare)

1. Il consiglio dell'ordine può far luogo alla sospensione cautelare dell'avvocato o del praticante nei seguenti casi:

a) quando l'iscritto sia sottoposto a procedimento di interdizione o di inabilitazione e l'autorità giudiziaria competente abbia nominato un tutore o un curatore provvisorio;

b) quando l'iscritto sia sottoposto a procedimento penale;

c) quando l'iscritto sia sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, decorso un anno dalla sospensione, il consiglio deve riesaminare se mantenere o meno la misura cautelare. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo comma, il riesame deve avvenire decorsi sei mesi.

3. Se in un giudizio disciplinare viene irrogata la sospensione dall'esercizio della professione o dal praticantato, nella durata della sanzione viene computato in sede esecutiva anche il periodo della sospensione cautelare.

4. La sospensione cautelare non può essere pronunciata se l'interessato non sia stato previamente invitato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad esporre oralmente o per iscritto, entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione, le sue osservazioni.

5. La sospensione cautelare deve essere revocata se vengono meno le ragioni che l'hanno provocata. Ove non provveda d'ufficio, il consiglio dell'ordine deve dichiarare la revoca della misura cautelare entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.

Art. 58.

(Ricorsi contro le decisioni disciplinari)

1. Contro le decisioni in materia disciplinare o cautelare l'incolpato può ricorrere al Consiglio nazionale forense.

2. Il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria del consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione è di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione stessa.

3. Il ricorso può essere fondato su motivi di legittimità o anche di merito ed ha effetto sospensivo nei confronti della decisione, tranne che nel caso di sospensione cautelare.

4. Il consiglio dell'ordine deve trasmettere il ricorso e copia integrale del fascicolo al

Consiglio nazionale forense entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 59.

(Procedimento davanti al Consiglio nazionale forense)

1. Il Consiglio nazionale forense, ricevuto il ricorso, provvede a fissare l'udienza pubblica di discussione nominando un relatore.

2. Della udienza deve essere data comunicazione all'interessato ed al suo difensore, nonchè al procuratore generale presso la Corte di cassazione, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'udienza.

3. È facoltà del ricorrente presentare memorie scritte almeno cinque giorni prima dell'udienza.

4. Il Consiglio nazionale forense delibera la decisione, il cui dispositivo è letto al termine dell'udienza. Nell'ipotesi di assenza del ricorrente il dispositivo deve essere comunicato al ricorrente e al difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonchè al presidente del consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione impugnata.

5. La motivazione deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Del deposito viene data comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto al comma 4.

Art. 60.

(Partecipazione del procuratore generale)

1. Alle udienze del Consiglio nazionale forense può partecipare il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Egli deve partecipare nei seguenti casi:

a) quando il ricorso è proposto dal pubblico ministero;

b) quando il ricorso concerne un provvedimento di radiazione;

c) quando il ricorso concerne le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo speciale;

d) in caso di reiscrizione dopo la radiazione;

e) in tutti i procedimenti in cui il Consiglio nazionale forense debba decidere in materia di ricasazione;

f) quando il Consiglio nazionale forense esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri.

Art. 61.

(Ricorso per Cassazione)

1. Contro la decisione del Consiglio nazionale forense l'interessato o il procuratore generale possono proporre ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della decisione, alle sezioni unite civili della Suprema Corte di cassazione per soli motivi di legittimità.

2. Il ricorso si propone con deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 62.

(Prescrizione)

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono in cinque anni.

2. La notifica dell'apertura del procedimento disciplinare di cui al comma 4 dell'articolo 47 interrompe il corso della prescrizione.

Art. 63.

(Revisione delle decisioni disciplinari)

1. Contro le decisioni in materia disciplinare divenute definitive, l'interessato può proporre istanza per revisione al Consiglio nazionale forense.

2. Il giudizio di revisione è ammesso nei casi, nei termini e nei modi previsti dal codice di procedura penale, in quanto applicabili.

3. L'istanza di revisione deve essere depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale forense e deve essere comunicata al

consiglio dell'ordine forense circondariale che ha pronunciato la decisione diventata definitiva e al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

TITOLO V

L'ASSEMBLEA DISTRETTUALE. LA CONFERENZA DISTRETTUALE DEI PRESIDENTI. L'UNIONE DELLE CURIE

Art. 64.

(Assemblea distrettuale)

1. Alla elezione dei rappresentanti distrettuali del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza, nonché alle eventuali sostituzioni degli stessi, si procede in assemblea distrettuale convocata, nel giorno fissato dal Consiglio nazionale forense, dal presidente dell'ordine circondariale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello.

2. Alla elezione partecipano i delegati designati dalle assemblee degli ordini circondariali in misura di uno per ogni cento iscritti o frazione di cento. La designazione avviene con voto segreto espresso su schede uniformi.

3. L'assemblea distrettuale è valida se è presente la maggioranza dei delegati.

4. Nelle elezioni per il Consiglio nazionale forense è proclamato eletto chi, fra coloro che sono iscritti all'albo di un ordine del distretto, ha ottenuto la maggioranza dei voti rappresentati in assemblea; per le elezioni alla Cassa nazionale di previdenza, sono proclamati eletti i primi due fra coloro che, iscritti all'albo di un ordine del distretto, ottengono la maggioranza assoluta dei voti espressi in assemblea. Se nessun iscritto raccoglie la maggioranza assoluta, si procede, entro i tre giorni successivi, a votazione di ballottaggio, alla quale segue, in caso di parità di voti, la proclamazione del più anziano di iscrizione o, a pari anzianità di iscrizione, del più anziano di età. Al ballot-

taggio sono ammessi, in un numero pari al doppio degli eleggibili, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 65.

(Ricorsi contro i risultati elettorali)

1. Contro i risultati delle elezioni distrettuali ogni iscritto agli ordini distrettuali può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense.

2. Si applicano le norme procedurali di cui all'articolo 27.

Art. 66.

(La conferenza distrettuale dei presidenti)

1. I presidenti degli ordini forensi di ogni distretto costituiscono la conferenza distrettuale dei presidenti.

2. La conferenza è presieduta dal presidente dell'ordine che ha sede nel capoluogo del distretto o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente o dal consigliere anziano dello stesso ordine.

3. La conferenza provvede a nominare fra i suoi componenti i membri, nella misura di uno per ogni cinque ordini o per ogni resto inferiore a cinque, che, unitamente al presidente dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto, partecipano all'Unione delle curie.

4. L'elezione avviene a scrutinio segreto.

5. Due o più conferenze distrettuali di presidenti possono essere riunite insieme a costituire una conferenza interdistrettuale.

6. La conferenza distrettuale dei presidenti, oltre al compito di cui al comma 3, svolge attività di consultazione, di promozione e di iniziativa per l'esame e la discussione dei problemi giuridici e forensi sia generali sia distrettuali, onde elaborare soluzioni comuni anche con l'apporto di altri membri dei consigli degli ordini distrettuali.

7. Possono essere chiamati a partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, altri due componenti di ciascun consiglio dell'ordine.

Art. 67.

(L'Unione delle curie)

1. I presidenti dei consigli dell'ordine aventi sede nei capoluoghi dei distretti di corte d'appello, unitamente ai rappresentanti eletti dalle conferenze distrettuali dei presidenti ai sensi dell'articolo 66, comma 3, costituiscono l'Unione delle curie.

2. L'Unione delle curie svolge attività di consultazione, di promozione e di iniziativa per l'esame e lo studio dei problemi giuridici e forensi, nonchè per la tutela degli interessi morali, culturali ed economici degli avvocati.

TITOLO VI

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 68.

(Compiti del Consiglio nazionale forense)

1. Il Consiglio nazionale forense ha sede in Roma ed è composto dagli avvocati eletti, uno per ciascun distretto di Corte d'appello, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 64.

2. Il Consiglio nazionale forense assolve i compiti ed espleta le funzioni indicate all'articolo 3 ed in particolare:

a) decide sui ricorsi contro le deliberazioni dei consigli dell'ordine in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti e di uso del titolo professionale, nonchè in materia disciplinare ed elettorale;

b) provvede in materia di tenuta degli albi in sostituzione dei consigli a norma dell'articolo 39;

c) scioglie i consigli dell'ordine nei casi previsti dall'articolo 33;

d) delibera nelle materie previste dall'articolo 70;

e) decide sui conflitti di competenza tra i consigli degli ordini circondariali;

f) cura la tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

g) dà parere sui disegni di legge e sui regolamenti concernenti la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

h) indice periodicamente congressi giuridico-forensi nazionali, ne cura l'organizzazione, stabilisce le norme per il loro funzionamento;

i) rappresenta l'ordine nelle manifestazioni culturali ed internazionali;

l) cura e promuove le relazioni con le associazioni professionali straniere;

m) promuove riunioni, inchieste e studi su argomenti di interesse professionale e cura la pubblicazione di bollettini e notiziari;

n) promuove la risoluzione delle questioni professionali di carattere collettivo e l'attuazione delle previdenze e riforme che riguardano l'ordine;

o) delibera i regolamenti necessari per il proprio funzionamento;

p) delibera ogni biennio i nuovi onorari e le nuove indennità, che sono approvati dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 69.

(Durata e funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio nazionale forense dura in carica tre anni. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi alle sedute per tre volte consecutive decade dall'ufficio.

2. In caso di decadenza, decesso, dimissioni, cancellazione o radiazione di un suo componente, il Consiglio proclama eletto in sua vece il candidato che nelle ultime elezioni abbia riportato tra i non eletti il maggior numero di voti. Nel caso che non sia possibile procedere a sostituzioni, il Consiglio convoca per le elezioni suppletive l'assemblea distrettuale competente.

3. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un segretario e un tesoriere, nonchè uno o due vice presidenti e un vice segretario.

4. Le riunioni del Consiglio sono indette periodicamente, con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare, e sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo o, a pari anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione di almeno quattordici componenti; per le elezioni del presidente e delle altre cariche occorre la presenza della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

6. Alla tenuta dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori il Consiglio delega un comitato di tre suoi componenti. Contro i provvedimenti del comitato è ammesso ricorso al Consiglio stesso, che giudica senza la presenza dei componenti che hanno partecipato alla emanazione dei provvedimenti impugnati.

Art. 70.

(Gestione finanziaria)

1. La gestione finanziaria dell'ordine spetta al Consiglio nazionale forense, che discute ed approva annualmente, in adunanza generale, il conto consuntivo e il bilancio preventivo. I due documenti devono essere comunicati, entro venti giorni dall'approvazione, agli ordini forensi circondariali per l'affissione nei rispettivi albi esterni.

2. Pre provvedere alle spese di gestione, il Consiglio nazionale forense:

a) delibera l'ammontare del contributo ordinario annuo dovuto al Consiglio stesso da tutti gli iscritti agli ordini circondariali forensi e fissa il termine entro il quale gli ordini circondariali sono tenuti a versare al tesoriere del Consiglio i contributi riscossi a questo titolo;

b) fissa un contributo annuo uguale per tutti gli iscritti al solo albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori e può aggiungere, su delibera presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti,

un supplemento straordinario per l'anno in corso.

3. Per la disciplina giuridica ed economica del personale dell'ordine si osservano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Art. 71.

*(Ricorsi contro le deliberazioni
del Consiglio nazionale forense)*

1. Le decisioni del Consiglio nazionale forense, in materia disciplinare o di tenuta dell'albo, sottoscritte dal presidente, dal segretario e dal relatore, debbono essere depositate nella segreteria del Consiglio entro trenta giorni dalla pronuncia in udienza del dispositivo.

2. Entro venti giorni dal deposito, copia del testo della delibera deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, al suo eventuale difensore, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento impugnato ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Contro le decisioni del Consiglio adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono ricorrere alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla ricezione, l'interessato, il consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Copia del ricorso deve essere fatta notificare dal ricorrente al Consiglio nazionale forense ed alle parti cui deve essere comunicato il provvedimento impugnato. È competente per la notifica l'ufficiale giudiziario presso l'ufficio unico della Corte d'appello di Roma.

4. Il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione non ha effetto sospensivo; la sospensione può essere disposta dalle sezioni unite, con delibera adottata in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.

5. Nel caso di annullamento con rinvio, il Consiglio nazionale forense deve confor-

marsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

TITOLO VII

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE. ENTRATA IN VIGORE

Art. 72.

*(Regolamento di attuazione
e norme transitorie)*

1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il regolamento contenente le norme per la sua attuazione e le norme transitorie.

Art. 73.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge acquista efficacia sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.